

		SENT. N. 67/2024/R	
		REPUBBLICA ITALIANA	
		IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
		LA CORTE DEI CONTI	
		SEZIONE GIURISDIZIONALE	
		PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA	
		composta dai seguenti magistrati:	
	Vittorio RAELI	Presidente	
	Marco CATALANO	Consigliere	
	Riccardo PATUMI	Consigliere – relatore	
		ha pronunciato la seguente	
		SENTENZA	
		Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 46215 del registro di segreteria,	
		promosso a istanza della Procura regionale nei confronti di:	
		- Società GESTIONI srls , partita iva 04446110407, in persona del legale	
		rappresentante Monni Pasquale, nato il 19 dicembre 1963 a Villagrande	
		Strisaili (Nu);	
		- MONNI Pasquale , come sopra generalizzato, in proprio, quale legale	
		rappresentante <i>pro tempore</i> della società GESTIONI srls;	
		Visto l'atto di citazione;	
		Visti gli altri atti e documenti di causa;	
		Uditi , nell'udienza pubblica del 10 luglio 2024, tenuta con l'assistenza del	
		segretario dott. Enrico Tiberi, il relatore consigliere Riccardo Patumi e il	
		Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Regionale Antonio	
		Salvatore Sardella. Non costituiti i convenuti.	
		FATTO	

1. Con **atto di citazione** depositato in data 12 febbraio 2024, la Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale per l'Emilia-Romagna ha convenuto in giudizio la società GESTIONI srls e il sig. Pasquale Monni, suo rappresentante legale *pro tempore*, per il mancato riversamento al Comune di Rimini dell'imposta di soggiorno.

In particolare, il procedimento ha avuto origine dalla segnalazione del Comune di Rimini, depositata in data 22 aprile 2022, con la quale veniva denunciato il mancato riversamento, da parte della società Gestioni, dell'imposta di soggiorno riferita al I e al III trimestre del 2020, incassata dalla struttura ricettiva Blue Moon e gestita dalla società di cui sopra, in assenza di dichiarazione trimestrale.

Successivamente il Comune di Rimini, a esito di ulteriori verifiche, ha accertato il mancato riversamento da parte della sopra menzionata struttura ricettiva anche delle imposte di soggiorno riferite al II e III trimestre 2021, nonché il medesimo inadempimento in merito all'imposta di soggiorno dovuta dalla società GESTIONI srls in quanto incassata da altre due strutture alberghiere dalla stessa gestite: l'hotel Abay e l'albergo Majorca.

Gli importi non riversati dalla menzionata società, sarebbero i seguenti:

- Hotel Blue Moon, sita in viale Enna n. 1/A Rimini, I e III trimestre del 2020: 6.018,00 euro;

- Hotel Blue Moon: II e III trimestre 2021: 6.104,00 euro;

- Hotel Abay, situato in viale Bertinoro, n. 18, Rimini, III e IV trimestre 2021: 3.432,00 euro;

- Hotel Majorca, situato in viale Rapallo, n. 9, Rimini, II trimestre 2022: 1.487,50 euro.

Quanto sopra per un totale di 17.041,50 euro.

L'importo totale oggetto di pretesa attorea è tuttavia pari a 17.032,16 euro, giacché dall'importo come sopra determinato occorre decurtare la somma di 9,34 euro, riscossi coattivamente a seguito di un pignoramento presso terzi.

Tutti gli importi di cui sopra, in assenza del deposito delle prescritte dichiarazioni trimestrali, sono stati accertati dal Comune mediante i dati che il gestore aveva trasmesso al Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 109, comma 3 del R.D. n. 773/1931 (recante il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), come consentito dall'art 13-*quater*, comma 2 del decreto legge 30/4/2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28/6/2019, n. 58.

A seguito dell'invito a dedurre gli odierni convenuti non hanno depositato deduzioni difensive né hanno chiesto l'audizione personale.

L'Accusa assume che la condotta sopra descritta integri gli estremi dell'illecito amministrativo contabile causativo di pregiudizio patrimoniale.

Il Consiglio comunale di Rimini, con deliberazione n. 30, del 14/06/2012, ha istituito l'imposta di soggiorno, poi nuovamente disciplinata con il nuovo regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, in vigore dall'1/2/2021 (nel testo rimasto in vigore fino al 31.1.2023) approvato con deliberazione n. 61, del 03/12/2020. Ai sensi dell'art. 6 di tale regolamento, i gestori delle strutture recettizie sono obbligati a riscuotere il tributo dagli ospiti e a riversare al comune le somme entro il sedicesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre solare; inoltre, sono altresì tenuti a presentare al comune una dichiarazione con le necessarie informazioni di dettaglio sui pernottamenti imponibili.

L'antigiuridicità, secondo la Pubblica Accusa, conseguirebbe alla violazione

dell'obbligo di riversare le somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

Il presupposto per affermare la sussistenza di un rapporto di servizio tra gli odierni convenuti e l'Amministrazione andrebbe rinvenuto nell'inserimento della società convenuta nella procedura di incasso e riversamento del tributo prevista dal sopra menzionato regolamento adottato dal Comune di Rimini. In proposito, la Procura contabile richiama giurisprudenza di questa Sezione che ha riconosciuto tale rapporto tra le amministrazioni comunali e i titolari delle strutture ricettive tenuti al versamento dell'imposta di soggiorno anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 180, comma 3 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77 (*ex multis*, Sez. Giur. Emilia-Romagna, sent. n. 325/2021).

L'elemento psicologico andrebbe ravvisato nel dolo, per essere stato il gestore pienamente consapevole degli obblighi a suo carico.

Individua, come già sopra accennato, il danno da mancata entrata tributaria che sarebbe stato cagionato al Comune di Rimini nell'imposta di soggiorno riscossa dalla società GESTIONI srls e non riversata al netto della somma riscossa coattivamente.

Tra la persona giuridica e il suo legale rappresentante ricorrerebbe un regime di solidarietà passiva quanto all'obbligo risarcitorio a titolo di responsabilità amministrativa verso l'erario, in forza del rapporto di immedesimazione organica.

Nel rassegnare le **conclusioni**, la Procura contabile ha chiesto che gli odierni convenuti siano condannati in solido a pagare, in favore del Comune di Rimini, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, l'importo complessivo di 17.032,16 euro, oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle

spese del presente giudizio.

2. I convenuti non si sono costituiti in giudizio.

3. All'udienza del 10 luglio 2024, la Procura regionale ha confermato le conclusioni di cui agli atti scritti.

DIRITTO

1. Preliminarmente, il Collegio, accertata la regolarità delle notifiche dell'atto di citazione ai convenuti e, quindi, l'integrità del contraddittorio, ne dichiara la **contumacia**. In particolare, la notifica nei confronti della società Gestione srls si è perfezionata mediante messaggio di PEC; rispetto al sig. Pasquale Monni, invece, ai sensi dell'art. 139, comma 2 del codice di procedura civile.

2. Ancora preliminarmente, il Collegio osserva che nella fattispecie in esame sussiste la **giurisdizione contabile**.

Questa Sezione si è ormai consolidata nell'affermare la giurisdizione del Giudice contabile sull'albergatore tenuto al versamento dell'imposta di soggiorno anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.180, comma 3, del decreto legge n. 34/2020 convertito in legge n. 77/2020, che ha qualificato il gestore delle strutture ricettive alberghiere quale responsabile dell'imposta di soggiorno (*ex multis*, sent. n. 325/2021). Così anche la posizione consolidata delle Sezioni d'appello di questa Corte (cfr. Sez. Il centr. app., sent. n. 34/2024).

3. Nel **merito**, la domanda attorea è fondata.

Gli odierni convenuti, rispettivamente la società GESTIONI srls in quanto soggetto che aveva in gestione le strutture ricettive in analisi e il sig. Pasquale Monni, quale legale rappresentante *pro tempore* della stessa, devono rispondere per non aver riversato l'imposta di soggiorno, in violazione di

quanto previsto dal regolamento del Comune di Rimini, che disciplina la corresponsione dell'imposta di soggiorno ai gestori delle strutture ricettive e il successivo riversamento.

Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza n.19654/18, hanno chiarito che, *“poiché i Regolamenti comunali affidano al gestore della struttura ricettiva (o ‘albergatore’) attività obbligatorie e funzionali alla realizzazione della potestà impositiva dell'ente locale, tra detto soggetto ed il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico (...) con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato”*.

Come delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, il contabile riveste una posizione di garanzia qualificata, con la conseguenza che la prova della condotta causativa di danno è raggiunta qualora risulti la violazione degli obblighi di servizio in assenza di ragionevole giustificazione.

In particolare, nella fattispecie in esame i convenuti, come già sopra evidenziato, hanno omesso di dichiarare prima e riversare poi somme dovute a titolo di imposta di soggiorno, riscossa dalle strutture ricettizie Hotel Blue Moon, Hotel Abay e Hotel Majorca tra il 2020 e il 2022 per un importo pari a 17.032,16 euro e, contumaci, non hanno fornito la prova liberatoria consistente nella documentazione del riversamento di cui viene contestata la mancata effettuazione.

Di tale comportamento, caratterizzato dall'elemento psicologico del dolo, in termini di intenzionalità della violazione dell'obbligo di riversamento dell'imposta di soggiorno, devono, pertanto, rispondere.

4. Affermata la fondatezza dell'azione erariale nell'an, dev'essere verificata la

quantificazione del danno operata dalla Procura, che lo ha determinato in 17.032,16 euro.

Tale quantificazione è corretta, giacché, come risulta dalla documentazione depositata dalla Procura regionale, in particolare dall' "estratto debito Sorit spa" tiene conto solo dell'imposta di soggiorno non riversata e non anche delle ulteriori pretese da parte del comune, né di interessi e sanzioni.

È vero che la quantificazione, in assenza della trasmissione delle dichiarazioni trimestrale, è stata determinata sulla base dei pernottamenti, i quali comunque includono anche eventuali pernottamenti esenti dall'imposta di soggiorno; tuttavia i convenuti, rimasti contumaci, non hanno fornito la prova di questi ultimi (peraltro, salvo il caso di esenzione derivante dall'età, il regolamento comunale prevede, all'art. 4, comma 2, che l'applicazione dell'esenzione sia subordinata alla consegna da parte degli interessati alla struttura ricettiva di apposita documentazione).

5. Per le considerazioni sopra esposte, la GESTIONI srls e il sig. Pasquale Monni, in qualità di rappresentante legale *pro tempore* di tale società, sono responsabili in solido del danno cagionato al Comune di Rimini, pari a 17.032,16 euro, per l'omesso riversamento di importi riscossi a titolo di imposta di soggiorno e non riversati. Sono, altresì, chiamati a corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme rimosse e non riversate dalla data di scadenza del termine per eseguire il riversamento dei pagamenti, come individuata dal regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno del Comune di Rimini, alla data di deposito della presente sentenza, nonché gli interessi legali da quest'ultima data fino al soddisfo.

6. Le **spese di giudizio** seguono la soccombenza e sono liquidate nel

		SENT. N. 67/2024/R	
		dispositivo.	
		P.Q.M.	
		la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Emilia-Romagna,	
		definitivamente pronunciando, accoglie la domanda attorea come da	
		motivazione e, per l'effetto, condanna in solido i convenuti GESTIONI srls	
		e MONNI Pasquale al pagamento, in favore del Comune di Rimini,	
		dell'importo di 17.032,16 (diciassettemilatrentadue/16) euro , salvo a	
		tenere conto di quanto eventualmente già recuperato, oltre alla rivalutazione	
		monetaria secondo gli indici FOI/ISTAT dalle date di scadenza dei termini	
		stabiliti dal regolamento del Comune di Rimini per riversare le imposte di	
		soggiorno in questione sino alla data di deposito della presente sentenza ed	
		agli interessi legali sulla somma rivalutata, da quest'ultimo deposito fino al	
		soddisfo.	
		Condanna, altresì, i convenuti, in solido, al pagamento delle spese di giudizio,	
		che si liquidano in euro 64,00 (euro sessantaquattro/00).	
		Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
		Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio del 10 luglio 2024.	
	L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE	
	Riccardo PATUMI	Vittorio RAELI	
	(f.to digitalmente)	(f.to digitalmente)	
	Depositata in Segreteria il 05 agosto 2024		
	p. Il Direttore di Segreteria		
	dott.ssa Lucia Caldarelli		
	(f.to digitalmente)		
			8